



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2821/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3203/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3203/TFNSVE/2025-2026, 3203 -Ricorso proposto dalla società Gruppo Sportivo Fraore ASD (matricola 73761) contro la società ASD Noceto (matr.920877) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BEQIRI KLEDI (matricola 2375054), al calciatore CARRARA MATTEO (matricola 2319184), al calciatore GIOVANNINI FILIPPO (matricola 2695669) e al calciatore SIPONE NICOLA FILIPPO (matricola 2332707)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 88,00 (ottantotto/00) per il calciatore Bequiri Kledi, in euro 160,00 (centosessanta/00) per il calciatore Carrara Matteo, in euro 276,00 (duecentosettantasei/00) per il calciatore Giovannini Filippo ed in euro 40,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(quaranta/00) per il calciatore Sipone Nicola Filippo, e così complessivamente euro 564,00 (cinquecentosessantaquattro/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 564,00 (cinquecentosessantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai